

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI

La seduta comincia alle 9,05.

ALBERTA DE SIMONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Bielli, Biondi, Colucci, Delfino, Dell'Elce, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Giancarlo Giorgetti, La Malfa, Molgora, Orlicchio, Santelli, Stucchi, Viceconte e Violante sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono sessantatré, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: S. 1713 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia (approvato dal Senato) (3290).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia.

Tuttavia, siccome il rappresentante del Governo non è ancora presente (anche se mi dicono che il ministro sta arrivando), mi vedo costretto a sospendere la seduta per dieci minuti. La seduta riprenderà pertanto alle 9,25.

La seduta, sospesa alle 9,15, è ripresa alle 9,25.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione sul disegno di legge recante misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia.

**(Discussione sulle linee generali
– A.C. 3290)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Falanga, ha facoltà di svolgere la relazione.

CIRO FALANGA, *Relatore*. Signor Presidente, il decreto-legge in esame, già approvato dal Senato il 15 ottobre scorso, mira a porre rimedio ad alcune particolari questioni accomunate dalla circostanza di rientrare nell'ambito di materie di competenza del Ministero della giustizia.

In particolare, il capo I (articoli da 1 a 3-*bis*) interviene sulla legge 24 marzo 2001, n. 89 (la cosiddetta legge Pinto), in materia di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo; il capo II (articoli 4 e 5) detta disposizioni sulla nomina dei giudici di pace e sul ruolo del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura; il capo III (articolo 6) riguarda il potenziamento delle strutture dell'amministrazione penitenziaria; il capo V reca disposizioni sull'impiego della polizia penitenziaria in compiti di scorta, sulla proroga del termine di chiusura delle indagini preliminari per alcuni reati e sulla copertura finanziaria del provvedimento.

Nel corso dell'esame in Commissione sono stati formulati rilievi critici sulle disposizioni del capo I relative all'accordo transattivo in materia di equa riparazione dei danni conseguenti alla violazione del diritto ad ottenere una decisione giudiziaria nel « termine ragionevole », che hanno portato poi la Commissione a presentare emendamenti soppressivi dell'intero capo I (e quindi degli articoli da 1 a 3-*bis*).

In sostanza, i dubbi sul testo del decreto-legge non hanno riguardato il merito della scelta del Governo di prevedere una fase precontenziosa necessaria della controversia tra lo Stato e l'interessato, quanto piuttosto la disciplina che in concreto è stata definita per regolamentare tale fase. In effetti, la finalità che ha portato il Governo a prevedere l'accordo transattivo è pienamente condivisibile. Esso, infatti, è stato previsto al fine di ridurre il carico dei contenziosi in materia di equa riparazione e di accelerare la risoluzione delle controversie in oggetto. In sostanza, presso le sedi delle corti d'appello in cui sono pendenti procedimenti per equa riparazione si sta verificando un ritardo nelle decisioni tale da far configurare un'ipotesi di violazione dell'articolo 111 della Costituzione, con particolare riferimento alla ragionevole durata del processo anche in questi stessi procedimenti.

Vi sono stati, però, dubbi che hanno riguardato l'intervento all'Avvocatura dello Stato in questa fase che si può definire precontenziosa. In sostanza, l'Avvocatura dello Stato avrebbe dovuto curare tutta la fase relativa all'accordo transattivo con oneri sicuramente tali da far supporre che vi sarebbero state grandi disfunzioni.

Infatti, competente per l'esame dell'accordo transattivo (anche sotto questo profilo sono state rivelate dalla Commissione difficoltà di attuazione del provvedimento) sarebbe stato l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di corte d'appello territorialmente competente in relazione al procedimento nel cui ambito si è verificato il pregiudizio.

Invece, l'ufficio giudiziario al quale sarebbe spettata la competenza relativa al giudizio di equa riparazione sarebbe stata individuata in base alle regole previste dall'articolo 11 del codice di procedura penale per i procedimenti riguardanti i reati commessi dai magistrati di un determinato ufficio giudiziario.

Tali perplessità hanno indotto la Commissione a presentare emendamenti sostanzialmente soppressivi di tutto il capo I del provvedimento.

Il capo II (Misure urgenti per la nomina dei giudici di pace e per il supporto dell'attività di governo della magistratura) si compone degli articoli 4 e 5. L'articolo 4 semplifica il procedimento concorsuale della nomina dei giudici di pace. Con la normativa vigente, infatti, si sono verificati casi in cui candidati hanno presentato un numero straordinario di domande — talvolta si è raggiunto il numero di 500 domande — con ciò determinando un intasamento di tutte le pratiche presso i consigli giudiziari e, quindi, un ritardo considerevole nell'affidamento dell'incarico. Il provvedimento in questione mira a snellire tale procedura limitando il numero delle domande che il candidato può presentare. Quindi, vi è un maggiore agio per gli uffici e per gli organi preposti, i consigli giudiziari ed il Consiglio superiore della magistratura, ad emettere il decreto di nomina.

Sul punto, ed in particolare per quanto attiene alla materia del giudice di pace, sono stati presentati anche emendamenti, per la verità poi ritirati. Si tratta di regolamentare in maniera differente le indennità dei giudici di pace. Anticipo che la maggior parte dei componenti della Commissione giustizia presenterà un ordine del giorno chiedendo l'impegno del Governo a regolamentare più puntualmente la materia delle indennità dei giudici di pace.

Il provvedimento interviene anche sotto il profilo territoriale: il soggetto che chiede di assumere l'incarico di giudice di pace potrà, con l'approvazione del provvedimento in esame, presentare domanda soltanto nell'ambito di tre distretti di corte d'appello e non più di cinque uffici giudiziari.

L'articolo 5 reca disposizioni relative a modifiche degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo n. 37 del 2000, istitutivo del ruolo del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura, al fine di garantire un migliore funzionamento dell'organo di autogoverno della magistratura.

Il capo III (Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione penitenziaria), composto dal solo articolo 6, si riferisce all'amministrazione penitenziaria.

Il testo dell'articolo, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, prevede, al comma 1, che il ministro della giustizia predisponga, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, un piano straordinario pluriennale di interventi per l'acquisizione e per l'adeguamento strutturale di edifici, opere, infrastrutture ed impianti indispensabili al potenziamento del settore penitenziario. Il Governo, dunque, interviene puntualmente in un momento in cui la questione delle carceri è all'attenzione del Parlamento e dei *mass media*.

Per la realizzazione del piano è prevista la possibilità di utilizzare prioritariamente gli strumenti della locazione finanziaria,

della permuta e della finanza di progetto previsti dall'articolo 145, comma 34, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) dando spazio in tal modo all'autonomia negoziale privata per la realizzazione delle nuove strutture.

L'onere complessivo per la realizzazione degli interventi è stato valutato in circa 93,328 milioni di euro, ripartiti, a norma del successivo articolo 9, in ragione di circa 10,696 milioni di euro nel 2002 e di 20,658 milioni di euro negli anni dal 2003 al 2006. Anche in questo caso la Commissione ha presentato un emendamento. Si tratta di una modifica che non altera assolutamente il contenuto del testo del decreto-legge, poiché si limita ad una minima (all'incirca 2.000 euro) correzione dei fondi necessaria per adeguare lo stanziamento alla disponibilità risultante dalla legge finanziaria 2002. In sostanza si tratta di una modifica di appena 2.000 euro.

Sempre in relazione all'articolo 6, il Senato ha inserito nel testo originario dell'articolo la previsione di un obbligo di trasmissione alle Camere del piano adottato dal ministro ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione, nonché di un obbligo di relazione semestrale sullo stato di attuazione del piano straordinario anche in rapporto all'attuazione degli interventi ordinari.

Il comma 1-*bis*, aggiunto dal Senato, prevede infine che il ministro della giustizia, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, predisponga l'elenco degli istituti penitenziari per la cui dismissione possa farsi ricorso allo strumento della permuta. L'intervento presso il Senato è stato corretto perché, diversamente, i centoventi giorni starebbero già decorrendo e pertanto al ministro sarebbe rimasto ben poco tempo per effettuare tale adempimento.

Il Capo V ha contenuto eterogeneo, poiché contiene norme aventi ad oggetto la sicurezza personale delle persone a rischio (le cosiddette scorte), il termine delle in-

dagini preliminari in relazione ad alcuni procedimenti e la copertura finanziaria.

L'articolo 8 interviene sull'articolo 2 del decreto-legge n. 83 del 2002, che ha istituito, nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, un ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS), competente, in via esclusiva ed in forma coordinata, alla direzione unitaria ed al raccordo dell'azione di prevenzione e tutela delle persone ritenute a rischio. La novella proposta dall'articolo in esame mira a consentire che all'UCIS sia assegnato anche personale del corpo di polizia penitenziaria ed estende agli uffici, ai reparti e alle unità specializzate di tale corpo lo svolgimento dei servizi di protezione e vigilanza, qualora necessario e limitatamente alle persone appartenenti all'amministrazione della giustizia che siano ritenute a rischio. La relazione precisa infine che finalità della norma è quella di contribuire a fronteggiare prontamente ed efficacemente le esigenze di protezione dei soggetti ritenuti a rischio emerse in seguito ai recenti gravissimi fatti di terrorismo interno. La Commissione ha presentato un emendamento rivolto a meglio adeguare la disposizione del decreto-legge a quanto già avviene in via applicativa della nuova disciplina sulle scorte. In sostanza si limita la possibilità di utilizzare il personale del corpo di polizia penitenziaria per lo svolgimento dei servizi di protezione e vigilanza limitatamente alle persone appartenenti all'amministrazione centrale della giustizia e, soltanto se necessario, agli uffici giudiziari.

L'articolo 8-bis, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, modificando l'articolo 9 del decreto-legge n. 341 del 2000, eleva da cinque a sei anni il termine ivi previsto di durata massima delle indagini preliminari nei confronti di soggetti indagati per i reati di devastazione (articolo 285 del codice penale) e di saccheggio e strage (articolo 422 del codice penale) commessi prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (il 24 ottobre 1989). Considerato che la disposizione è già contenuta nell'articolo 13 del

decreto-legge n. 236 del 2002, recante « Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza », pubblicato il 29 novembre 2002, e, quindi, già vigente nell'ordinamento, la Commissione ha ritenuto necessario presentare un emendamento soppressivo dell'articolo 8-bis. Tale articolo, infatti, essendo stato introdotto dal Senato e, quindi, non facendo parte del testo originario del decreto-legge, non è ancora vigente.

L'articolo 9 infine detta disposizioni sulla copertura finanziaria del provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ROBERTO CASTELLI, *Ministro della giustizia*. Signor Presidente, vista la relazione assolutamente esaustiva, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, interverrò brevemente su questo argomento che, malgrado la forma apparentemente innocua e malgrado sia stato affrontato in Commissione con l'equilibrio e la saggezza, senza la presenza del Governo...

PRESIDENTE. Onorevole Fanfani, il ministro è vicinissimo a lei.

GIUSEPPE FANFANI. È per questo che non me ne sono accorto, caro Presidente. Mi scuso con il signor ministro ma, non avendo gli occhi laterali e girevoli come i camaleonti, sono abituato a guardare soltanto di fronte.

PRESIDENTE. Però c'è la testa che si gira sul collo! La natura ci ha provvisto di strumenti idonei. Prego, onorevole Fanfani.

GIUSEPPE FANFANI. Dicevo che, malgrado la serenità, lo spirito di collabora-

zione e l'obiettività anche oggettiva con cui in Commissione — anche da parte dell'opposizione — sono stati affrontati questi problemi, il provvedimento denuncia una serie di vizi che cercherò di illustrare ma, soprattutto, un vizio di fondo — sempre lo stesso —, più volte contestato al Governo anche in quest'aula, vale a dire il fatto di affrontare i problemi della giustizia in maniera disorganica ed estemporanea.

Se dovessimo fornire una valutazione sintetica o un giudizio composto di poche parole relativamente a questo decreto-legge diremmo che affronta i problemi della giustizia in maniera assolutamente scoordinata.

Al contrario, riteniamo vi sia una necessità, che non abbiamo mai riscontrato nelle proposte del Governo, di organicità della proposta e, soprattutto, di organicità del pensiero organizzativo, in un settore in cui viene denunciato un debito — per usare le stesse parole che usa il ministro e che, sostanzialmente, condivido — nei confronti dei cittadini per un non funzionamento che è sotto gli occhi di tutti. Tuttavia, ciò presuppone una disponibilità ad affrontare i problemi in termini completamente diversi e questo è il primo vizio di fondo che credo si debba contestare a questo decreto-legge.

Tuttavia, colleghi, non si tratta di un esempio isolato di un modo di procedere, in quanto lo stesso modo lo abbiamo già contestato in occasione della presentazione del provvedimento che disciplinava il nuovo sistema elettorale e la nuova composizione del Consiglio superiore della magistratura. Infatti, anche allora, affrontando questo problema, contestammo al Governo e alla maggioranza che i problemi di organizzazione del sistema giustizia nel loro complesso non potevano limitarsi ad affrontare il sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura, la sua composizione, senza affrontare complessivamente i rapporti che dovevano esistere all'interno del sistema giurisdizionale anche tra il CSM e il funzionamento complessivo dell'intera macchina.

D'altra parte, è difficile immaginare in termini positivi un decreto-legge nel quale

si mischiano i problemi relativi all'equa riparazione per violazione del principio di ragionevole durata del processo con i problemi relativi alla nomina dei giudici di pace, senza affrontarne i problemi ben più gravi della loro qualità in sede di selezione e della funzionalità del sistema. Si tratta di un decreto-legge nel quale si affronta il problema dell'amministrazione penitenziaria pensando che essa possa limitarsi soltanto all'aspetto murario o immobiliare e non riflettendo sulla necessità di una proposta organica del sistema della pena. Inoltre, si affrontano anche i problemi delle scorte.

Prendiamo atto che il Governo, attraverso gli emendamenti soppressivi, ha inteso ritirare la parte del testo di legge in cui si modifica la normativa sull'equa riparazione del danno per violazione del principio di ragionevole durata; d'altra parte, questo problema esiste ed era stato correttamente affrontato, seppure con i limiti e con i difetti sistematici di cui abbiamo già riferito. Tale problema esiste perché vi è la necessità di rendere efficace e celere l'intera procedura, anche attraverso una sistematica di filtri, quale quella che era stata ipotizzata, rendendola peraltro più snella e meno vincolata ad una burocrazia che credo ne impedirebbe il funzionamento. Poi, vi è la necessità di garantire anche l'effettività del risarcimento nei confronti di coloro che, in maniera non strumentale, oppongono alla pubblica amministrazione un danno sofferto a causa dell'eccessiva lunghezza di un procedimento.

Queste sono le critiche di fondo che noi riteniamo debbano essere prospettate nell'analisi del decreto-legge oggi al nostro esame, critiche che, peraltro, vorremmo approfondire in relazione ai singoli aspetti dei quali il provvedimento si compone, cominciando dai giudici di pace.

Il decreto-legge sostanzialmente affronta questo problema soffermandosi sulla limitazione della possibilità di presentare domande e, sostanzialmente, cercando di porre rimedio ad un vezzo poco simpatico, anzi, per molti aspetti avvilente, che si era manifestato nei tempi passati,

poiché non pochi dei concorrenti al posto di giudice di pace avevano letteralmente intasato le corti d'appello con domande presentate a ventaglio in tutt'Italia. La limitazione della possibilità di presentare domande è, quindi, cosa utile. Tuttavia, signor ministro, la invito ad affrontare i problemi posti dalla giurisdizione affidata alla magistratura onoraria in termini più ampi: mi riferisco alla credibilità che deriva dalla competenza e dalla capacità complessiva della magistratura onoraria di creare un raccordo tra la giustizia intesa come istituzione e i cittadini tributari del servizio, caratterizzandosi per efficienza, da un lato, e per capacità di giudizio, dall'altro.

Troppo spesso, chi pratica le aule di tribunali si trova di fronte — mi creda: glielo dico con spirito di assoluta collaborazione — a situazioni che non rendono onore alla giustizia, filosoficamente intesa come principio etico al quale tutti devono tendere e, soprattutto, come servizio reso in termini di correttezza ai cittadini. Credo che la riforma sia corretta e che la magistratura onoraria possa svolgere una funzione notevole nella sistematica ordinamentale della giustizia italiana; però, bisogna fare in modo che essa abbia la capacità di rendere un servizio in termini più vicini possibile a quello che viene reso dalla magistratura togata. Si tratta, quindi, di un problema di credibilità che, al tempo stesso, è anche un problema di funzionalità e che diventa, in ultima analisi, un problema di vicinanza alle esigenze dei cittadini.

Tanto è vero che si è cercato, anche attraverso un ordine del giorno che mi è stato passato per la verifica, di accomunare alla disciplina che oggi è data all'unico problema affrontato, quello della limitazione della possibilità di presentare domanda, anche un altro tema, quello della retribuzione, che ha un'incidenza di fondo anche sull'etica con la quale il servizio viene reso.

Il secondo problema è relativo al Consiglio superiore della magistratura. Al riguardo le critiche non possono non essere più incisive. Nel momento stesso in cui si

sono voluti ridurre i membri del Consiglio superiore della magistratura in maniera, a parer mio, poco sensata, da 30 a 24 (e la proposta iniziale era 18) — proposta nei confronti della quale la maggioranza si dovette arrendere, perché ci si rese conto che si creavano problemi di incompatibilità che numericamente non si potevano superare all'interno del Consiglio superiore della magistratura — si propone di elevare in maniera più che doppia, quasi tripla — da 10 a 26 — il numero di collaboratori di eccellenza, che vengono affidati non più al solo vicepresidente (in altre parole, sostanzialmente, all'ufficio di presidenza del consiglio), ma sono assegnati anche all'assistenza dei consiglieri, cioè ai membri del consiglio, perché ci si rende conto che con un numero ridotto da soli non sono più in grado di assolvere i loro compiti. Invito ad una riflessione anche e soprattutto coloro che hanno nei numeri e nel ruolo la capacità di rimettere mano al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, a meno che non si voglia desumere dalla forzata incapacità di funzionare del Consiglio superiore della magistratura un giudizio negativo nei confronti dell'intera magistratura e dell'intero corpo separato dello Stato.

Sulle carceri ho preso atto con amarezza — mi sto avviando alla conclusione, signor Presidente — che se ne parla esclusivamente in termini murari — sì, murari: cementizi, per essere più chiari —, come se il problema della detenzione e, quindi, quello della pena potessero essere limitati a questo aspetto. Mi rendo conto che questo è uno degli aspetti e che il problema esiste, perché, dopo essere stato eletto in Parlamento, ho avuto modo di visitare le carceri anche dentro e non soltanto nelle astanterie o nei luoghi riservati ai colloqui. Mi sono reso conto che la definizione di « Grand Hotel » che la stampa riferisce esserle sfuggita durante un'intervista, probabilmente, è stata una provocazione per esprimere un pensiero. In ogni caso, la verifica della situazione carceraria dell'interno — signor ministro, mi creda — essa non esprime la situazione reale, anche perché, se così fosse, la pre-

messa sarebbe antinomica rispetto alla conclusione. Infatti, non si potrebbe sostenere, che vi è una esigenza di provvedere immediatamente con un decreto-legge a risolvere i problemi dell'edilizia carceraria, se vi fosse un'edilizia carceraria di lusso come è stato detto. In realtà, credo che vi sia un limite perché quando lei — o anche io, ma soprattutto lei — viene portato a visitare per le carceri non le fanno vedere la situazione reale all'interno delle carceri che è di sovraffollamento: normalmente in una cella di tre metri per tre stanno in sei o in otto persone, in una condizione che definire di igiene minimale è veramente un reato. Ecco perché credo che la questione dell'edilizia carceraria sia solo uno dei problemi, che va però affrontato assieme a tutta una serie di altre questioni che definiscono complessivamente il rapporto tra uno Stato civile e una forma di detenzione che sia volta alla rieducazione.

In questo decreto-legge manca un aspetto fondamentale; parte dell'edilizia carceraria deve essere destinata alla rieducazione dei detenuti e, soprattutto, bisogna promuovere il lavoro interno, unica condizione per restituire dignità umana a coloro che sono in carcere, affinché si creino le condizioni per ritrovare nella società uno sbocco che fino ad oggi è stato loro negato.

Sulle scorte vi è poco da dire, anche se ritengo che sia, tutto sommato, un'ambizione legittima quella di consentire che il servizio di sicurezza avvenga anche tramite personale dell'amministrazione penitenziaria e soprattutto da parte di un ministro che è deputato a gestire questo specifico settore.

Signor Presidente, credo che in questo decreto-legge vi siano degli spunti positivi, ma il nostro intervento non può essere limitato. Se si può partire da provvedimenti legislativi di questo tipo, non si può certamente affrontare il problema complessivo dell'amministrazione della giustizia con una metodologia — come ho detto all'inizio — antistorica e non certo idonea a garantire il successo di qualsiasi iniziativa di Governo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, stiamo discutendo in via generale l'atto Camera n. 3290 e cioè la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia.

Ho ripreso la rubrica del provvedimento giacché l'altisonanza dei toni, l'importanza dell'espressione usata e, diciamo pure, la sua pomposità consentiva a tutti noi un momento di attesa rispetto ad un provvedimento molto ricco ed importante. Si parla di misure urgenti per raddrizzare l'amministrazione della giustizia, ancorché *sub specie* di razionalizzazione. Ritengo che ciò porti alla mente una serie di provvedimenti di straordinaria importanza; nessuno come noi, che su questi temi ci stiamo battendo da anni, ha coscienza e consapevolezza di quali interventi strutturali necessitino per raddrizzare la macchina giudiziaria, per oleare i meccanismi di questa automobile che non riesce ad andare avanti, se non con grande fatica.

Nella XIII legislatura abbiamo lavorato tanto affinché questa macchina procedesse un po' più speditamente e devo dire che si sono raggiunti importanti risultati. Per cui grande era la nostra attesa rispetto a queste misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia, peraltro poi assunte con decreto-legge.

Dall'esito della lettura il nostro atteggiamento di stupore si è tramutato in delusione. Viene proposto un decreto-legge per affermare che il ministro può essere scortato dalle guardie penitenziarie. Signor Presidente, entreremo nel dettaglio, ma questo decreto-legge è stato pensato per adibire le guardie penitenziarie a compiti di scorta non generali, ma nei confronti degli uffici centrali dell'amministrazione giudiziaria che, in altri termini e con formula burocratica significa scorta del ministro: questo decreto-legge è stato pensato per questo.

Bene, Presidente, lei sei anni fa era il mio capogruppo: come me ricorda che, in quel periodo, cominciammo a lavorare sul pacchetto Flick che appartiene, ormai, alla storia della giustizia italiana. Sei anni e mezzo fa parlammo di giudice unico di primo grado, concepimmo il diritto penale minimo, cominciammo a discutere di depenalizzazione, cercammo di tagliare un terzo del diritto penale esistente nel nostro paese, ci inventammo la competenza penale del giudice di pace con una discussione teorica, dottrinarica, culturale e politica bellissima che svilupparammo in Commissione e ancor più in quest'aula. Ci inventammo ancora le sezioni stralcio per abbattere il contenzioso civile del nostro paese. Abbiamo lavorato alacremente alla riforma del ministero, per rendere la macchina burocratica, amministrativa più efficiente e più moderna, cercato risorse per i tribunali metropolitani (grande idea), inventandoci la divisione, il prosciugamento, la restrizione dei confini dei grandi tribunali italiani. Trovammo le risorse per convincere i magistrati più giovani a rimanere nelle sedi ove era più difficile lavorare, ove era più rischioso lavorare, ove era più importante lavorare.

Queste sono le cose che, *grosso modo*, concepimmo, realizzammo, approvammo, ponemmo alla discussione del Parlamento e del paese.

Noi, oggi, discutiamo e discettiamo, Presidente, della scorta del ministro guardasigilli; in questo momento, nel nostro Parlamento, stiamo discutendo della possibilità di allargare, con decreto-legge, le funzioni delle guardie penitenziarie che, da qui a qualche giorno, potranno legittimamente scortare il ministro.

Penso che palese sia la differenza, il confronto qualitativo, tra il buon Governo che ci fu allora sui temi della giustizia ed il cattivo Governo che viviamo oggi. Dovremmo riportare in una stampa colorata, signor Presidente, come gli affreschi bellissimi del palazzo Ducale di Siena, l'arte del buon Governo e quella del cattivo Governo. Dovremmo guardarcela sempre e rammentarla a chi oggi ha la responsabilità di esprimere una qualità di Governo

che dovrebbe essere buona, ma che, invece, è pessima. Lo constatiamo oggi con questo mediocre e modesto decreto-legge; lo abbiamo valutato ieri, discettando sullo stato di previsione del Ministero della giustizia e lo riscontreremo nelle prossime ore e nei prossimi giorni allorché ci confronteremo sul disegno di legge finanziaria.

Dovremmo discutere del disegno di legge di conversione all'ordine del giorno, ma di ben altro dovrei e vorrei parlare, nell'interesse della nostra gente e della collettività che abbiamo il dovere altissimo di amministrare.

Bene, il decreto-legge in discussione nella vulgata parlamentare è, ormai, diventato un provvedimento *omnibus* in materia di giustizia perché si occupa di molte questioni eterogenee, tutte caratterizzate dal fatto di non essere particolarmente urgenti per l'amministrazione della giustizia. Alcune le condividiamo, mentre non condividiamo la maggior parte di esse. Dissentiamo rispetto alla valutazione d'urgenza espressa dal Governo ed, altresì, rispetto alle soluzioni proposte dal medesimo.

Procediamo con ordine, signor Presidente. Della pomposità della rubrica già ho detto e non ci ritorno, ma qualche considerazione deve essere espressa con riferimento ai tempi e alle modalità di lavoro circa la conversione del suddetto decreto-legge. Il decreto-legge è stato dapprima presentato in Commissione e su di esso abbiamo discusso. Poi, la settimana successiva, alla ripresa del nostro lavoro, abbiamo scoperto che il Governo aveva ritirato il provvedimento, che non era più alla nostra attenzione e che non dovevamo più preoccuparcene.

Improvvisamente si è registrato un nuovo cambio di direzione: il decreto-legge torna all'attenzione della Commissione e del Parlamento e se ne inserisce l'esame nell'ambito dei lavori che stiamo svolgendo per l'approvazione del disegno di legge finanziaria.

Pensavamo che, rispetto a questo faticoso iter parlamentare, si fosse addivenuti ad una conclusione, ma così non è stato.

Ieri sera è stato preannunciato, poche ore prima della discussione sulle linee generali, che del testo del decreto-legge alcune disposizioni venivano mantenute, mentre altre venivano cassate. Così è stata cassata la parte iniziale relativa ad un intervento riguardante la cosiddetta legge Pinto.

Per la verità, ad una prima lettura ci è sembrato che questa fosse la cosa che più stesse a cuore al Governo: si trattava della parte più articolata, lunga, e che conteneva, anche nella relazione, le motivazioni più importanti sotto il profilo dell'urgenza. In sede di Commissione esprimemmo qualche nostra riflessione; non facemmo mancare qualche contributo in termini di idee, ma soprattutto esprimemmo una nostra perplessità circa la farraginosità della procedura e del procedimento che veniva assunto. Oggi questa parte viene incassata interamente; probabilmente è giusto che sia così. Non rimpiangiamo quindi in modo particolare questa decisione del Governo che torna così a sottolineare il nostro discorso di fondo: probabilmente ed evidentemente non era questa una materia che rivestiva particolare urgenza e, in ogni caso, non era questa la materia in grado di giustificare quella deroga profonda — che pertanto va utilizzata, come dicono i causidici, *cum grano salis*, ovvero con molto equilibrio — alla potestà legislativa in capo al Parlamento. Se il Governo deve « anticipare » un testo di legge, tutto questo deve fare nella ricorrenza rigorosa dei requisiti e delle condizioni descritte in modo chiarissimo dalla nostra Carta costituzionale. Probabilmente questa integrazione della legge Pinto, che comunque sta creando problemi, non rientrava in quelle materie caratterizzate dall'urgenza, in relazione alle quali giustificato era il ricorso allo strumento del decreto-legge. Probabilmente anche la disciplina che allora veniva proposta e che, come ho ricordato, è stata espunta dal provvedimento, non trovava — ma capita spesso a questo ministro —, il consenso e l'accordo degli operatori del diritto, in particolare di coloro che in maniera diretta avrebbero dovuto applicare quella legge, ovvero l'Avvocatura dello Stato.

Il nostro ministro è riuscito per la verità a far scioperare tutto il mondo della giustizia. Un grande risultato lo ha raggiunto: ha messo tutti d'accordo nel disaccordo nei confronti della sua politica della giustizia. Hanno scioperato i magistrati, gli avvocati, gli amministrativi. Probabilmente con questo decreto-legge avrebbe convinto anche l'Avvocatura dello Stato a scioperare. Il risultato è, a mio avviso, storico, avendo messo tutti d'accordo.

Una parte di questo decreto-legge ci convince: riteniamo si tratti di una parte importante che condividiamo, anche se su di essa abbiamo presentato qualche emendamento. Mi riferisco alla disciplina del decreto-legge concernente le procedure di selezione dei giudici di pace. Anche in questo caso mi deve essere concesso un atto di orgoglio: la riforma della scorsa legislatura in tema di giudice di pace è una riforma che sta funzionando molto bene. Anch'essa fu predisposta nei primi giorni della legislatura in cui governammo ed essa scaturì nell'ambito di una grande discussione fra di noi.

All'inizio, le posizioni non erano del tutto concordanti. Poi, attraverso la discussione e la riflessione, raggiungemmo, maggioranza e opposizione, un punto di intesa molto importante. E la legge oggi funziona tanto bene da rendere necessario questo intervento del ministero e del Parlamento. Per quale ragione? Perché è accaduto che, per selezionare 4 mila e 500 giudici di pace, abbiamo fatto domanda 80 mila persone, raggiungendo pertanto quell'obiettivo che ci eravamo prefissati.

Si lamentava allora una scarsa qualità, una non adeguata qualità, della giurisdizione onoraria. Da parte nostra ci fu quest'indicazione: il giudice di pace, come figura onoraria, è una figura importante; verosimilmente la critica — che viene soprattutto dall'avvocatura italiana — va tenuta in considerazione, mutiamo i criteri di selezione della giurisdizione onoraria, rendiamo più appetibile sotto l'aspetto reddituale le funzioni onorarie e cerchiamo di selezionare le persone migliori. Oggi abbiamo una platea di 80 mila per-

sone tra cui selezionare 4 mila giudici onorari. Non abbiamo più 5 mila domande per 4 mila posti, abbiamo 80 mila domande per 4 mila posti: questo ampliamento della platea significa più elevata selezione di chi dovrà svolgere questa funzione che ormai sta diventando centrale nel modello giudiziario e giurisdizionale del nostro paese.

È necessario pertanto intervenire, queste domande sono in numero eccessivo, rendono farraginosa la procedura concorsuale, vengono proposti dei correttivi che noi condividiamo. Su di essi interloquiamo e riflettiamo, rappresentano una parte importante del decreto-legge; probabilmente sarebbe stato più opportuno affidarli ad un disegno di legge, per operare poi il monitoraggio, svolgere il lavoro che svolge una Commissione, approfondire i temi, avere più tempo per riflettere, per decidere, per legiferare (ma ciò attiene ai rapporti tra Governo, maggioranza e opposizione, attiene al rispetto istituzionale che si deve alla funzione parlamentare e di questo quindi non parlerò).

C'è un'altra parte del decreto-legge che ci convince e che, per converso, sta a dimostrare anch'essa la bontà delle nostre posizioni politiche. Signor Presidente, quando avrò esaurito il tempo a mia disposizione, mi dia opportuno avviso...

PRESIDENTE. Ne ha ancora molto, onorevole Bonito; al suo buon cuore, naturalmente.

FRANCESCO BONITO. Così mi mette in difficoltà, Presidente! Concludo il concetto. Sto parlando della parte del decreto-legge che fornisce un aiuto importante al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Bene ha detto il collega Fanfani: qui si dimostra a chiare lettere il fondamento della nostra opposizione alla recente riforma del Consiglio superiore della magistratura e l'erroneità dei presupposti teorici e politici della scelta dissenzata della maggioranza.

Come è noto, con la riforma si è ridotto il numero dei consiglieri del Consiglio superiore. Noi lamentavamo — e denun-

ciammo allora — che in questo modo il Consiglio sarebbe stato posto nelle condizioni di non operare, giacché alla riduzione dei componenti sarebbe corrisposto un aumento della quantità di lavoro, amministrativo e non amministrativo, svolto dal Consiglio superiore. Così è stato, tant'è che lo stesso ministro — che del Consiglio superiore, come organo di autogoverno, non è un grande amico e un grande estimatore — si sente in dovere di dare la possibilità al Consiglio superiore di acquisire un ausilio esterno per lo svolgimento del suo lavoro e delle funzioni di rilevanza costituzionale e offre la possibilità di fare contratti di collaborazione con personale esterno.

Accade però che ciò che è necessario — e su questo infatti noi esprimeremo un voto favorevole —, attraverso questo passaggio operativo, per cui il lavoro del Consiglio superiore è affidato soprattutto a consulenti esterni, determina un trasferimento di funzioni costituzionali da coloro che avrebbero dovuto esercitarle a persone che provengono dall'esterno del Consiglio superiore, che avranno un rapporto fiduciario sulla base di un contratto di collaborazione, ma che comunque sono espressione di un momento amministrativo-burocratico del Consiglio e non del momento costituzionale.

Quell'aiuto è, tuttavia, necessario. Noi condividiamo. Voteremo, dunque, a favore di ciò, ma non possiamo, sul piano politico, non sottolineare come quest'intervento legislativo confermi tutte le nostre critiche e tutta la nostra opposizione svolta in questa aula.

Con riferimento al potenziamento delle strutture penitenziarie, opportunamente, il Senato ha previsto l'espressione di un parere da parte delle Commissioni parlamentari.

Su questo, penso, torneremo a discutere durante l'esame delle singole proposte emendative presentate. Ha ragione il collega Fanfani, quello carcerario, per il nostro ministro, è un problema di muri, di istituti, di interventi. Abbiamo presentato atti di sindacato ispettivo; su questo tema intendiamo riflettere. Non ci piace la po-

litica penitenziaria di questo Governo, non ci piacciono le indicazioni di questo ministro. Il parere delle Commissioni è importante; proponiamo che lo stesso diventi vincolante. Mi rendo conto che c'è da discutere, sul piano della teoria costituzionale, sulla possibilità che le Commissioni possano arrogare a sé un parere vincolante su attività di Governo di natura amministrativa. Ciò nondimeno, con tale proposta emendativa, intendiamo sottolineare la necessità di una vigilanza politica sull'attività che si svolge nell'ambito delle strutture penitenziarie.

Sull'argomento relativo alle scorte non ritorno, anche perché penso di aver tolto troppo tempo all'Assemblea. Valuteremo adesso l'andamento del voto sulle singole proposte emendative. Certamente, non voteremo favorevolmente sul disegno di legge di conversione del decreto-legge.

Tuttavia, l'atteggiamento della maggioranza sulle proposte emendative sarà importante per valutare se la nostra posizione dovrà essere di astensione ovvero di voto contrario anche per quanto riguarda il merito del provvedimento, in relazione allo strumento del decreto-legge e per alcune soluzioni che, a nostro avviso, appaiono francamente inaccettabili.

Ci pare importante la discussione che avverrà nel prosieguo e ad essa affidiamo la valutazione sulla natura del voto finale che esprimeremo.

Preavviso di votazioni elettroniche

(ore 10,18).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Si riprende la discussione.

(Ripresa discussione sulle linee generali — A.C. 3290)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, intervengo brevemente senza, tuttavia, trascurare alcuni rilievi sugli interventi degli onorevoli Bonito e Fanfani.

Ho avuto delle perplessità sulla legittimità costituzionale di questo provvedimento, in relazione alla complessità degli argomenti trattati, alcuni dei quali — almeno apparentemente — potrebbero non essere ritenuti strettamente collegati alla materia che stiamo trattando e che concerne misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento al procedimento disciplinare e al servizio scorte. Poi, mi sono reso conto, ancorché indirettamente, che un collegamento esiste e che, quindi, non si pongono problemi di legittimità costituzionale *ratione materiae*. Problemi, invece, esistevano quando era al Governo l'Ulivo che sfornava decreti-legge che spaziavano nell'ambito di materie completamente diverse, tant'è che proprio questa prassi determinò l'intervento della Corte costituzionale, non solo sul divieto di reiterazione dei decreti-legge, ma soprattutto stabilendo il principio che gli stessi dovessero trattare la medesima materia. Vorrei aggiungere qualche altra considerazione, senza alcuna vena di carattere polemico.

Quando, nella scorsa legislatura, ci siamo interessati ai problemi della giustizia, anche alle grandi riforme — in particolar modo a quella sul giudice di pace e sull'istituzione del giudice monocratico —, abbiamo dato il nostro contributo in maniera trasversale, assolutamente esimendoci, atteso l'interesse generale, da critiche che, adesso, appaiono stantie, formali ed anche antipatiche: noi ci attendiamo un contributo da parte di tutti, poiché la trattazione di materie come questa deve rimanere avulsa, almeno a livello di organizzazione, dalla collocazione politica di ciascuno; perciò, ci meravigliamo che critiche siffatte provengano, in maniera non comprensibile (almeno sotto il profilo morale), proprio da coloro che hanno ricevuto il contributo di cui ho detto durante la precedente legislatura.

Desidero anche dire che, alla fine della scorsa legislatura, nel marzo del 2001, abbiamo approvato la famosa legge Pinto, sulla quale vi fu, da parte di taluno (anche da parte di chi vi sta parlando), una netta critica, soprattutto perché si riteneva che tale legge potesse vieppiù intasare una giustizia civile già ingolfata nel massimo grado. Purtroppo, le nostre sollecitazioni non furono assolutamente raccolte e, ispirato da una demagogia portata a livello parossistico (attesa l'imminenza delle elezioni politiche), il Governo dell'Ulivo andò avanti e la legge fu approvata.

Gli effetti devastanti di tale approvazione si sono immediatamente appalesati in tutta la loro ampiezza e la crisi della giustizia, soprattutto di quella civile, è aumentata a dismisura. Sarebbe stato più opportuno, forse, lasciare alla Corte europea dei diritti dell'uomo la condanna per il ritardo nella definizione dei processi e, poi, dar seguito, in modo più limitato, ai conseguenti processi civili in Italia. La legge Pinto, invece, ha finito per intasare ancora di più la giustizia civile, per una scelta che ritengo di carattere demagogico.

Cosa avrebbe dovuto fare il Governo? Proprio a fronte di una giustizia, civile e penale, che dà continuamente motivi di doglianza, di dolore e di riflessione, e proprio per gli effetti prodotti dal citato provvedimento, il Governo ha ritenuto opportuno apportare a questo alcune modifiche. Le abbiamo esaminate tutti insieme e proprio la maggioranza ha ritenuto, nella più perfetta obiettività, che le soluzioni individuate, non adeguate, avrebbero reso la vita impossibile ad un importante settore della giustizia e delle istituzioni, quello dell'Avvocatura dello Stato.

Di conseguenza, all'unanimità ed in maniera trasversale, abbiamo ritenuto opportuno rivedere il provvedimento. In ciò non v'è nulla di strano. Attendiamo proposte dall'Ulivo che tendano a modificare la situazione attuale con riferimento alla legge Pinto. Finora, però, come al solito, proposte non ne sono venute. Il Governo ha fatto un tentativo che, in un certo senso, non è stato superato dalla stessa maggioranza, la quale ha sollevato alcuni

rilievi. Non si può non apprezzare il tentativo del Governo, mentre non sono altrettanto apprezzabili le posizioni di coloro che criticano conseguenze da loro stessi determinate mediante il varo, molto superficiale, di una legge che poteva avere tempi più lunghi di approvazione.

Per quanto riguarda gli altri aspetti del decreto-legge al nostro esame, ritengo che la relazione dell'onorevole Falanga sia stata esaustiva. Ci fa piacere aver trovato un consenso sui giudici di pace perché anche noi demmo un contributo determinante a suo tempo. Mi pare, però, che, nel provvedimento di riforma del CSM e dell'ordinamento giudiziario, noi prevediamo una delega ai consigli giudiziari proprio per rendere meno oberante il lavoro del Consiglio superiore della magistratura e, quindi, più celere la procedura per l'assunzione dei giudici di pace. Questa soluzione ci trova tutti d'accordo ed ha trovato già uno spunto attuativo nell'ambito dei provvedimenti del Governo.

Per quanto attiene all'altro aspetto oggetto di approfondita discussione, quello concernente le scorte, ritengo che la soluzione adottata sia più che agevole.

Ho visto anche un emendamento che non condivido; non si può assolutamente impiegare la polizia penitenziaria solamente per una determinata funzione. Io ritengo che, se deve essere impiegata la polizia penitenziaria, lo si debba fare per dare un contributo ulteriore a tutte le esigenze che si sono via via andate sviluppando in questo periodo.

Noi di Alleanza nazionale abbiamo presentato tre emendamenti che, sotto il profilo della razionalità, possono essere ampiamente giustificati, ma ci rendiamo conto che sussistono dei problemi e quindi stiamo studiando la situazione. Non consideriamo opportuna la volontà di ritirare gli emendamenti ove mai constatassimo in via definitiva la conflittualità di questi emendamenti con le esigenze che sono state rappresentate.

Infine, l'ultima nota del provvedimento è quella relativa all'ampliamento dei termini di indagine preliminare portati da cinque a sei anni per determinati delitti

commessi prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Questo provvedimento è in linea con quanto fatto in precedenza (e quanto fatto in precedenza trovò il consenso di tutte le forze politiche). Allora, io non mi scandalizzerei assolutamente di una rivisitazione di questo provvedimento, che trovò il consenso di tutti; non mi scandalizzerei, anzi apprezzerei il Governo che, nel caso che esaminiamo, ha riconosciuto che la soluzione del capo 1, quella relativa alla legge Pinto, non è soddisfacente; mostrerei ampio apprezzamento per una presa di posizione, per una presa di coscienza che recepisce non solo i rilievi dell'opposizione, ma anche quelli della maggioranza. È per queste ragioni che noi, in tutta sincerità, dopo avere esposto in modo rapido queste osservazioni, riteniamo che questo provvedimento sia meritevole dell'approvazione del Parlamento.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 3290)**

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Falanga, ha facoltà di replicare.

CIRO FALANGA, *Relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ROBERTO CASTELLI, *Ministro della giustizia*. Signor Presidente, intervengo molto brevemente. Io vorrei spiegare la *ratio* di questo decreto-legge, viste alcune riserve critiche che sono state avanzate soprattutto dagli onorevoli Fanfani e Bonito. Onorevole Fanfani, è chiaro che il Governo non pensa assolutamente di riformare l'intero comparto della giustizia attraverso un decreto-legge; è una tesi

sorprendente quella che lei avanza, non sarebbe nemmeno possibile dal punto di vista costituzionale.

È chiaro che siamo intervenuti su alcuni punti specifici sui quali il Governo riteneva di dover intervenire, ad iniziare dalla legge Pinto. La legge Pinto, che ormai è sotto gli occhi di tutti, non funziona. È stata una operazione di *make-up* che forse, in quell'epoca, poteva essere vista positivamente, ma è del tutto ovvio che vada superata. Perché abbiamo deciso di ritirare il capo I? Per un motivo molto semplice. Si tratta di un decreto-legge, quindi, come tutti sappiamo, il decreto-legge ha una scadenza e dobbiamo agire rapidamente. C'è bisogno di una messa a punto, di una migliore convergenza tra Governo e Parlamento, lo faremo credo molto più tranquillamente e serenamente in altra sede, ma l'unica motivazione per cui abbiamo deciso di stralciare il capo I è questa: abbiamo dei tempi precisi, oltre tutto siamo nella fase di approvazione della legge finanziaria, quindi i tempi sono ristrettissimi; non potevamo fare diversamente.

Ci sono due punti che mi stanno particolarmente a cuore. Il primo attiene alla questione del Consiglio superiore della magistratura. Qui — lo dico senza nessuna polemica — viene fuori veramente una notevolissima differenza di cultura tra la sinistra e la Casa delle libertà. Noi concepiamo qualsiasi organo direttivo composto da poche persone che possano agire rapidamente e si possano occupare delle questioni strategiche importanti. Il resto lo lascio a degli assistenti. Questo non è mai stato fatto prima nel Consiglio superiore! I consiglieri non avevano alcun assistente, anche perché non riuscivano a trovare all'interno del loro bilancio le risorse necessarie per poter acquisire gli assistenti stessi.

Oggi, noi con questo provvedimento compiamo un passo in avanti, organizziamo il Consiglio superiore della magistratura esattamente come lo abbiamo concepito: meno pletorico, più agile, più snello e più rapido nelle decisioni, inoltre i consiglieri sono assistiti da assistenti qualificati che possono svolgere quel lavoro di *routine* che per loro sarebbe

soltanto una occupazione di secondo piano. Dunque, c'è una assoluta coerenza con il piano che avevamo prefigurato; è esattamente il contrario di quello che voi pensate, esattamente il contrario!

Per quanto riguarda i penitenziari, credo che questo decreto-legge costituisca una risposta dovuta e assolutamente positiva; il Governo risponde molto rapidamente all'esigenza — mi si perdoni lo spunto che non vuole essere polemico — di intervenire sul sovraffollamento che voi ci avete lasciato, onorevole Fanfani. Questo è un dato di fatto assolutamente incontrovertibile. Dunque, interveniamo e diamo una risposta — credo — concreta, puntuale e fattiva sul tema fondamentale dei penitenziari.

Per quanto riguarda le scorte, infine, non si tratta di un problema così banale come l'onorevole Bonito vuole configurarlo. Le scorte sono un tema importantissimo e gli eventi tragici ai quali abbiamo dovuto assistere, anche quest'anno, l'hanno dimostrato. Credo che la polizia penitenziaria, per la professionalità, la competenza ed anche la riservatezza che garantisce, possa svolgere questo compito assolutamente al meglio.

Dunque si tratta, certamente, di un decreto-legge disorganico, e non poteva essere diversamente perché esso interviene su temi non organici, ma che avevano bisogno di una risposta urgente. Questa è stata la *ratio* di tale provvedimento, null'altro. D'altro canto, anche il voto espresso al Senato dimostra che si tratta di un decreto ragionevole, visto che l'opposizione, che non è assolutamente tenera nei nostri confronti in materia di giustizia, si è astenuta dal voto. Credo che questa sia la testimonianza più oggettiva del fatto che si tratti di un provvedimento abbastanza condivisibile.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato alla conclusione dell'esame del decreto-legge sul comparto agricolo.

Sull'ordine dei lavori (ore 10,33).

RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, nel pomeriggio di ieri, quando il Presidente Casini comunicò gli esiti e le decisioni della Conferenza dei presidenti di gruppo, relativamente al decreto-legge relativo al lavoro sommerso inserito nell'ordine del giorno di oggi, disse che il termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea sarebbe stato fissato alle ore 14, con l'inizio della discussione sulle linee generali alle ore 15. Mi permisi di sottoporre al Presidente Casini una preoccupazione relativa al fatto che, in quel momento, nella Commissione di merito non vi era ancora stata una discussione sugli emendamenti; addirittura il termine per la presentazione degli stessi era fissato per ieri sera e, questa mattina, si sarebbe dovuto passare alle votazioni. Ebbene, ho chiesto al Presidente Casini di valutare l'eventuale spostamento del termine alle ore 14 a seguito delle decisioni che sarebbero state assunte l'indomani, cioè stamattina.

Mi dicono che presso la XI Commissione, stamattina, non si è proceduto ad alcuna votazione; il Governo sembra abbia presentato — dico sembra perché non si sa bene se poi li abbia ritirati all'ultimo momento — alcuni emendamenti. Fatto sta che siamo alle 10,30, non sappiamo ancora quale sia l'esito delle votazioni della Commissione di merito e tra qualche ora scadrà il termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea. Quindi, se qualche collega volesse prendere visione del testo, sappia che questo non è ancora disponibile.

Chiedo che venga valutata dalla Presidenza la possibilità di differire il termine per la presentazione degli emendamenti e, conseguentemente, anche l'inizio della stessa discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. Onorevole Innocenti, ho notizia, in questo momento, della presentazione delle proposte emendative da parte del Governo. Il suo intervento è stato pertanto tempestivo.

Mi sembra che ieri il Presidente Casini — anche se non l'ho sentito di persona, ma

relata refero (si può comunque verificare) — abbia detto che si poteva procedere se la Commissione avesse concluso i propri lavori, se, cioè, vi fosse stato un minimo di intesa. Attenderei ciò che decide il Comitato dei nove e lo sviluppo dei lavori in Commissione.

Proseguiamo intanto con l'esame del provvedimento posto al prossimo punto dell'ordine del giorno, dato che ancora non dobbiamo affrontare l'argomento connesso alla questione da lei sollevata. Quando affronteremo quel punto dell'ordine del giorno, decideremo, eventualmente, se rinviarne l'esame o meno.

Ora, comunque, dobbiamo passare all'esame del disegno di legge posto al prossimo punto all'ordine del giorno. Ripeto, rimaniamo in attesa di ciò che accadrà in Commissione e di ciò che questa riferirà alla Presidenza. Informerò comunque della sua richiesta il Presidente Casini, ma rinviando qualsiasi decisione quando dovremo passare al punto dell'ordine del giorno da lei richiamato.

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1707 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici (approvato dal Senato) (3289) (ore 10,35).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici.

**(Ripresa esame articolo unico
— A.C. 3289)**

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione (*vedi l'allegato A — A.C. 3289*

sezione 1), nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato (*vedi l'allegato A — A.C. 3289 sezione 2*).

Avverto che le proposte emendative presentate sono riferite gli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A — A.C. 3289 sezione 3*).

Avverto altresì che non sono state presentate proposte emendative riferite all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sul complesso delle proposte emendative.

Invito quindi il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

MARIO MASINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione formula un invito al ritiro su tutte le proposte emendative presentate.

Faccio inoltre presente che sugli emendamenti Marcora 1.1, 1.13 e 4.5, Borrelli 1.3 e 1.5, Rossiello 1.6, Sedioli 1.7, Preda 1.9, 2.1 e 5.2, Franci 1.14, Rava 1.15, 4.1 e 4.2, Borrelli 4.4, nonché sugli articoli aggiuntivi Burtone 1-bis.01, 1-bis.02, 1-bis.04, 1-bis.05 e 1-bis.010 e Molinari 1-bis.06 e 1-bis.07, 1-bis.08 e 1-bis.09 vi è il parere contrario della Commissione bilancio in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, si tratta di proposte di carattere perlopiù ordinamentale che già sono state discusse in Commissione e che erano già state presentate, in quella sede, dalla maggioranza (alcune presentano certamente validità di carattere strutturale nei riguardi della norma). Ritengo comunque che lo spirito corretto che si è registrato in Commissione debba ripresentarsi anche in Assemblea: chiedo pertanto, così come la maggioranza ha ritirato tali proposte emendative, che lo stesso faccia l'opposizione, perché non possiamo correre il rischio che questo decreto-legge decada in quanto è necessario, nella maniera più assoluta, fronteggiare velocemente tutti i

danni climatici che, nel 2002, hanno colpito tutto il territorio nazionale. Credo che le aziende agricole attendano tale intervento nei tempi più brevi possibili.

PRESIDENTE. Onorevole Masini, il suo appello al ritiro è stato largamente accolto. Si insiste per la votazione solamente per le seguenti proposte emendative: Rava 1.11, Preda 1.9, 2.1, 2.4 e 5.2, Rossiello 1.6, Sedioli 1.7, Burtone 1-bis.02, Molinari 1-bis.08. Si chiede pertanto la votazione di sole nove proposte emendative, con una riduzione drastica del numero.

Onorevole relatore, non essendo stato accolto il suo invito al ritiro, qual'è il parere della Commissione su queste proposte emendative?

MARIO MASINI, Relatore. Signor Presidente, non essendo stato accolto l'invito al ritiro, il parere della Commissione su tali proposte emendative è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

TERESIO DELFINO, Sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore. Tuttavia, rispetto alle questioni sollevate negli emendamenti ritirati ma sui quali vi era stato un ampio dibattito in Commissione (mi riferisco agli emendamenti Franci 1.16, Borrelli 1.4, Marcora 1.1 Borrelli 2.3, Preda 2.2 e Rava 4.1), verificata la compatibilità finanziaria e comunitaria degli stessi, il Governo manifesta la disponibilità e l'impegno ad accogliere la sostanza delle questioni stesse in un emendamento che sarà definito nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria. Con ciò, però, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore Masini per le altre questioni già richiamate.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Rava 1.11.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rava. Ne ha facoltà.

LINO RAVA. Signor Presidente, intervengo soprattutto in ordine alle dichiarazioni del sottosegretario, che abbiamo apprezzato. D'altronde, sono il frutto di un intenso dibattito che si è svolto in questi giorni e che ha portato a riprendere il giusto spirito di confronto nel merito delle questioni.

Abbiamo sollevato fin dall'inizio una contestazione di metodo rispetto al fatto che ormai è diventato abituale che i decreti-legge giungano dal Senato e che ad essi non si possa più apportare alcuna modifica. È una situazione ormai consolidata che non ci può vedere d'accordo.

Al riguardo, signor Presidente, le chiediamo di prendersi carico di verificare se vi sia la possibilità di creare iter che mettano anche questo ramo del Parlamento in condizioni di ragionare in termini emendativi e modificativi dei provvedimenti che giungono dal Senato. Credo questo problema non riguardi solo l'opposizione bensì tutti.

In questo caso si trattava di un classico provvedimento in cui vi era necessità di apportare alcune modifiche di sostanza ed anche di forma per renderlo adeguato alle esigenze del comparto agricolo e anche di coordinare bene le modifiche introdotte da questo decreto-legge alla legge n. 185 del 1992. Ci troviamo nell'impossibilità di farlo anche per la posizione assunta dalla maggioranza che solleva difficoltà rispetto ai tempi. Peraltro, possiamo anche comprendere tali ragioni, considerata la fase estremamente delicata dei lavori parlamentari.

Pertanto, tali dichiarazioni trovano accoglimento da parte nostra, ma vi sono questioni di merito che abbiamo sollevato in maniera forte. Oggi il sottosegretario ci ha detto di essere disponibile a verificare in sede di esame del disegno di legge finanziaria tali questioni di merito e, prendendo atto di questa dichiarazione formale, abbiamo acconsentito a ritirare gran parte dei nostri emendamenti.

Naturalmente, ciò che voglio sottolineare — e concludo — è che l'impegno assunto dal Governo non è nei confronti dell'opposizione; o meglio, è nei confronti